


"Poste Italiane S.p.A. – Spedizione in Abbonamento Postale – 70% – NO/Alessandria" – ANNO 72°



ORDINE DEI MEDICI CHIRURGH E DEGLI ODONTOIATRI
DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

alessandriamedica

3 | 2022

RIVISTA MENSILE
DELL'ORDINE DEI MEDICI CHIRURGH
E DEGLI ODONTOIATRI

Consiglio Direttivo

Dott. Antonello Santoro (Presidente)
Dott. Antonio Giovanni Maconi (Vice Presidente)

Dott. Silvio Roldi (Segretario)
Dott. Aldo Alpa (Tesoriere)

Consiglieri

Dott. Ciro Apetino
Dott.ssa Mariaem Manuela Boffa
Dott.ssa Daniela Brancalion
Dott. Mauro Cappelletti
Dott. Giorgio Comazzi
Dott.ssa Sara Ferrillo
Dott. Enio Giuseppe Mantellini

Dott.ssa Gloria Pivotti
Dott. Simone Lazzaro Giuseppe Porretto
Dott. Federico Torregiani
Dott.ssa Oria Trifoglio
Dott.ssa Elena Duca
Dott. Giuseppe Giulio Gullo Vivaldi

Collegio dei Revisori dei Conti

Dott.ssa Michela Ivaldi (Presidente)
Dott.ssa Gabriella Camurati (Effettivo)

Dott. Gianluigi Fantato (Effettivo)
Dott.ssa Natalia Rossi (Supplente)

Commissione Medici Chirurghi

Dott. Antonello Santoro (Presidente)
Dott. Antonio Giovanni Maconi (Vice Presidente)
Dott. Silvio Roldi (Segretario)
Dott. Aldo Alpa (Tesoriere)
Dott. Ciro Apetino
Dott.ssa Mariaem Manuela Boffa
Dott.ssa Daniela Brancalion
Dott. Mauro Cappelletti

Dott. Giorgio Comazzi
Dott.ssa Sara Ferrillo
Dott. Enio Giuseppe Mantellini
Dott.ssa Gloria Pivotti
Dott. Simone Lazzaro Giuseppe Porretto
Dott. Federico Torregiani
Dott.ssa Oria Trifoglio

Commissione Odontoiatri

Dott. Pier Angelo Arlandini (Presidente)
Dott.ssa Elena Duca (Vice Presidente e Segretario)
Dott. Giuseppe Giulio Gullo Vivaldi

Dott. Giovanni Iacono
Dott. Paolo Patrucco

Direzione

Ilaria Agosta

Referente ECM

Graziella Reposi

Referente Previdenziale

Graziella Reposi

RPD (Responsabile Trattamento Dati)

Nicolò Tartaglia

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ

mattino dalle ore 9 alle ore 13
pomeriggio dalle ore 14 alle ore 16

SABATO CHIUSO

Il Presidente **Dott. Antonello SANTORO**

Il Vice Presidente **Dott. Antonio Giovanni MACONI**

Il Segretario **Dott. Silvio ROLDI**

ricevono su appuntamento telefonico

CONSULENZE su appuntamento telefonico

Consulenza Legale per il Consiglio
Consulenza Fiscale e Consulenza sul Lavoro
Consulenza Previdenziale-Assistenziale ENPAM
Consulenza Previdenziale-Assistenziale INPS/INPDAP
Consulenza ECM
Consulenza Assicurativa
Consulenza Medicina del Lavoro

Consulenza Medicina Legale

Consulenza Medicina Generale
Consulenza Pediatria di Base
Consulenza Medicina Ambulatoriale
Consulenza Odontoiatria
Consulenza Formazione e Rapporti con Azienda Ospedaliera
Consulenza Medici Continuità Assistenziale, Graduatorie e Concorsi 118
Consulenza Medici Specializzandi
Consulenza Medicina Sportiva
Consulenza Medici Ospedalieri

Consulenza, compilazione, invio Mod. 730

Consulenza pari opportunità
Consulenza investimenti bancari

- Giorgio Rosso
- Aloisia Ferraris
- Graziella Reposi
- Marino Ravera
- Graziella Reposi
- Giuseppe Giordano
- Marco Pestarino
- Michela Giavarini
- Ciro Apetino
- Riccardo Cavaliere
- Federico Torregiani
- Federico Torregiani
- Giorgio Comazzi
- Paolo Graziosi
- Pierangelo Arlandini
- Antonio Giovanni Maconi

- Paolo Antonio Barberis

- Sara Ferrillo
- Ettore Bacchini
- Enio Giuseppe Mantellini
- Antonello Santoro
- Aloisia Ferraris
- Alfio Scrivanti
- Oria Trifoglio
- Marco Mariani

3 | 2022

Rivista mensile
dell'Ordine dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri
della Provincia di Alessandria
fondata nel 1949

Aut. trib. AL n. 33 - Decret. 4.10.49
Litografia Viscardi - Alessandria

Direttore Responsabile
Dott. Mauro CAPPELLETTI

Direttore Editoriale
Graziella REPOSI

Redattore Capo
Antonio Giovanni MACONI

Vice Redattore
Pier Luigi PORTA

Progetto grafico
Mauro BERTA

OMCeO - Alessandria
Via Pisacane, 21
15121 Alessandria
Tel. 0131 253666
Fax 0131 52455
www.ordinemedici.al.it
omceo@ordinemedici.al.it
ordinemedical@postacert.com

La rivista è stampata su carta patinata opaca che, ad oggi, è la carta meno costosa in assoluto. Inoltre la carta patinata Burgo utilizzata è ecologica ed ha ottenuto la certificazione FSC, organizzazione che controlla sia il problema del rimboscamento, sia la correttezza sociale del processo produttivo.

Il giornale è l'organo ufficiale dell'Ordine e pertanto siamo grati a quei Colleghi che desiderano collaborare con contributi di vario genere (culturale, informativo, sindacale, ecc.) alla sua realizzazione.

Per esigenze organizzative, le richieste di pubblicazione di testi o programmi di convegni su un determinato numero mensile devono pervenire all'Ordine al più tardi entro il giorno 15 del mese precedente.

Nel rispetto della libertà di opinione, la Direzione e la Redazione si riservano di adeguare il materiale presentato alle esigenze di spazio e di impaginazione e di non pubblicare articoli, espressioni denigratorie o polemiche non ritenute idonee al prestigio dell'Ordine. Gli spazi della rivista, previo parere favorevole della Redazione, sono a disposizione dei Colleghi che intendono trattare temi di carattere professionale e scientifico.

IL REDATTORE CAPO
Antonio Giovanni Maconi

La riproduzione di articoli pubblicati su "Alessandria Medica" e sul sito internet non necessita di preventiva autorizzazione da parte della redazione.

È indispensabile tuttavia riportare in calce agli stessi la citazione della fonte di provenienza dell'articolo ed il nome dell'autore.

03

Editoriale

L'occhio del medico

04

Covid-19

Ministero della Salute - Adempimenti ex art. 4 del D.L. 1° aprile 2021, n. 44 convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 e s.m.in materia di obbligo vaccinale da parte dei professionisti sanitari

10

Notizie dalla FNOMCeO

La FNOMCeO in lutto, scompare il Direttore Generale Enrico De Pascale

Covid, FNOMCeO: "Dal 24 febbraio ad oggi oltre 5000 nuovi decessi. Non dobbiamo dimenticare di quest'altra guerra"

Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Liguria – Sentenza n. 5/2022 – Medici vaccinatori pensionati

Decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 recante "Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina"

Aggiornamento del decreto 11 marzo 2004 concernente le caratteristiche tecniche della Tessera sanitaria su supporto (TS-CNS)

14

Gli aggiornamenti ECM della FNOMCeO

Corsi FAD/ECM FNOMCeO e ZADIG

Accesso tramite SPID su piattaforma FADINMED (sito e app)

Corso "I difetti di sviluppo dello smalto" (Riservato agli odontoiatri)

16

Bandi, Borse di Studio, Premi Letterari

XV edizione Premio Cronin 2022

9° edizione Borse di studio "Eleonora Cantamessa"

18

Previdenza ed Assistenza

Contributi ENPAM – Il nuovo sistema di pagamento Pago PA non permette più il pagamento con i MAV

19

La pagina dell'Odontoiatra

"La pagina dell'Odontoiatra" ora anche online sul sito

20

La voce dei Sindacati

FEDERSPEV - Cumulabilità tra compensi derivanti da incarichi conferiti al personale sanitario in quiescenza per l'emergenza COVID-19 e trattamento pensionistico

21

Informazioni

Ricordo Dr. Enrico Raschio

Ricordo Dr. Giuseppe Gervino

Ricordiamo

Avviso di convocazione dell'assemblea degli iscritti agli Albi

Concorso per l'ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale triennio 2021/2024 – Approvazione graduatoria regionale di merito

Inserimento Diplomi di Specializzazione negli Albi Professionali

Chiusura uffici festività pasquali

Calendario degli appuntamenti culturali



ASSISTIAMO LE PERSONE NEL TROVARE LE MIGLIORI SOLUZIONI PERSONALIZZATE PER LA CURA E LA TUTELA DEI LORO PATRIMONI

Un unico interlocutore per tutti i tuoi bisogni grazie ad un'ampia gamma di prodotti e servizi

- Investimenti
- Risparmio assicurativo/finanziario
- Previdenza
- Protezione patrimoniale nel passaggio generazionale
- Servizi Bancari

OLTRE LA FINANZA

Per la cura dei patrimoni più complessi è possibile usufruire della competenza di specialisti del settore, nella massima riservatezza e professionalità:

- Servizi fiduciari
- Consulenza fiscale
- Consulenza legale
- Consulenza immobiliare

 **FIDEURAM** | Private Banker

Marco Mariani

Ufficio dei Private Banker di Alessandria

Corso Cento Cannoni, 2

Tel. 0131 258043 Cell. 334 7856475

E-mail: mmariani2@fideuram.it

<https://alfabeto.fideuram.it/marco.mariani>

Iscritto all'Albo Unico dei Consulenti Finanziari

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima dell'adesione leggere il prospetto, disponibile presso gli Uffici dei Private Banker e sul sito www.fideuram.it

**CONTATTACI
PER AVERE
UN CHECK UP
FINANZIARIO
GRATUITO E PER
CONOSCERE
I SERVIZI DEDICATI
AGLI ISCRITTI
ALL'ORDINE DEI
MEDICI CHIRURGHI
E ODONTOIATRI
E AI LORO FAMILIARI**

L'occhio del medico

Il 23 Ottobre 2021, una studentessa di Medicina, Nadia Popovici, reduce da uno stage in Oncologia, spettatrice durante un incontro di hockey su ghiaccio a Seattle, ha sospettato un melanoma sul collo di un addetto, sulla panchina della squadra, e lo ha avvertito di questa possibilità, divenuta certezza dopo l'asportazione e l'esame istologico (Paolo Virtuani, La Stampa). L'episodio, venuto alla luce, ha portato ad una donazione di 10.000 dollari per i suoi studi universitari, da parte della squadra di hockey.

Sia Michael Freeman nel suo libro "La visione del fotografo", che John Szarkowsky nel suo manuale "L'occhio del fotografo", sostengono la presenza di "un terzo occhio", in coloro che coltivano la fotografia per passione o per lavoro. Mentre due occhi sono normalmente impegnati nella osservazione dell'ambiente circostante, al fine di trarne considerazioni finalizzate allo svolgimento dei compiti quotidiani, il terzo occhio del fotografo discrimina la realtà circostante alla ricerca di una visione che concretizzi, nel reale, una sua emozione, stato d'animo, sensibilità interiore, che possa essere catturata con una fotocamera e fissato per sempre su una stampa od in un file, per poterla riguardare.

Alcuni fotografi lamentano infatti di non potersi godere talora la giornata di vacanza, poiché la loro attenzione ed i loro sguardi sono distratti dalla ricerca del loro interiore nel circostante, anziché concentrarsi sul normale godimento di una gita.

Esiste un terzo occhio anche nel buon medico, a fianco degli altri due che osservano normalmente il mondo.

Anche se non ce ne rendiamo conto, spesso, durante un colloquio con una persona, osserviamo il suo linguaggio corporeo, la postura, gli atteggiamenti, le modalità di espressione verbale ed il linguaggio, la mimica facciale.

Osserviamo, con uno spirito investigativo, inconsapevolmente, i gesti compiuti con le braccia, i suoi movimenti degli occhi, le modalità del cammino e del sedersi, la posizione delle spalle, il suo modo di relazionarsi con noi.

Chi si dedica alla buona pratica clinica, conosce l'importanza dell'ascolto sia perchè "una gran parte di quello che i medici fanno è insegnato loro dai malati" (Marcel Proust) sia perchè è il malato, con il suo racconto, e con le parole che utilizza per farlo, che ci porta alla diagnosi, attraverso il ragionamento.

Il malato non desidera il medico eloquente (Lucio Anneo Seneca).

All'ascolto si affianca poi l'osservazione del paziente durante la visita; il collegamento di tutte le micro e macro informazioni che raccogliamo durante l'osservazione del suo corpo e della sua comunicazione, verbale e corporea, ci porta alla costruzione di una visione basata sulla raccolta di decine di frammenti di mosaico.

Ascolto, osservazione, ragionamento, empatia e spiegazione, sono punti fermi della professione.

Una lunga pratica clinica, negli anni, sviluppa la presenza di questo terzo occhio nel medico. Ci vuole anche minor tempo, alla luce dell'episodio della studentessa di medicina, già associata ad un reparto oncologico.

Questo terzo occhio ci accompagna inconsapevolmente, nella vita quotidiana.

Bravo è il medico che riesce a tenerlo allenato, senza farsene condizionare anche nella vita privata, familiare, sociale.

Anche se spesso, nella medicina, come in altre professioni che coinvolgono la responsabilità della vita delle persone, si attiva, interiormente ed esteriormente, una identificazione tra l'uomo ed il suo lavoro.



Mauro Cappelletti

Mauro Cappelletti
Direttore Responsabile



Ministero della Salute
Ufficio di Gabinetto

Adempimenti ex art. 4 del D.L. 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e s.m., in materia di obbligo vaccinale da parte dei professionisti sanitari.

Si fa riferimento alla nota congiunta n. 255/2022 del 26 febbraio u.s., con la quale codeste Federazioni hanno formulato richiesta di indicazioni, termini e modalità per l'assolvimento dell'obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2 da parte dei professionisti sanitari, per rappresentare, alla luce delle recenti disposizioni introdotte in materia dal decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, quanto segue.

Sulla questione, come noto, la scrivente, con nota n. 2992 del 17 febbraio u.s., ha a suo tempo fornito, per quanto di competenza, prime indicazioni tese a risolvere la segnalata situazione di "disorientamento" creatasi a seguito dell'inserimento in Piattaforma nazionale – DGC dell'informazione sulla guarigione dei professionisti, inizialmente non presente nella base dati.

A seguito delle successive interlocuzioni con codeste Federazioni, e preso atto delle proposte pervenute con la citata nota congiunta, **si è ritenuto utile effettuare un ulteriore approfondimento giuridico per venire incontro alle difficoltà evidenziate, in gran parte risolte dal citato intervento normativo.**

In particolare, l'Ufficio Legislativo del Ministero della salute, tenuto conto delle valutazioni tecniche da parte della competente Direzione generale della prevenzione sanitaria, ha precisato le modalità con le quali gli Ordini possono tenere conto, in fase istruttoria e ai fini della verifica dell'assolvimento dell'obbligo, dell'eventuale intervenuta guarigione del professionista, come di seguito riportato.

"1) Incertezza sui termini dai quali decorre l'obbligo di somministrazione della dose di richiamo

In relazione alle riferite incertezze sull'individuazione dei termini di decorrenza dell'obbligo di somministrazione della dose di richiamo, si conferma che i professionisti sanitari risultano inadempienti qualora, allo scadere dei 120 giorni dalla conclusione del ciclo vaccinale primario, non abbiano effettuato la dose di richiamo.

Quanto appena rappresentato è precisato nella circolare del Ministero della salute 59207-24/12/2021-DGPRE cui rinvia l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 44 del 2021, ai sensi del quale le vaccinazioni devono essere eseguite nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute".

Si evidenzia che il decreto-legge n. 172 del 2021, pubblicato il 26 novembre u.s., nell'estendere l'obbligo in questione alla dose di richiamo, ha già previsto un congruo lasso temporale per l'adeguamento, ponendo il dies a quo dell'obbligo al 15 dicembre 2021. In aggiunta, va tenuto in debita considerazione l'ulteriore termine di venti giorni dalla ricezione dell'invito da parte degli Ordini, concesso - per l'effettuazione della dose - nell'ambito della verifica ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 44 del 2021.

“2) Incertezza sui termini dai quali decorre l’obbligo di somministrazione dell’unica dose nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2

In relazione alla decorrenza dell’obbligo di somministrazione dell’unica dose per i professionisti con pregressa infezione da SARS-CoV-2, le Federazioni chiedono di precisare se sia ancora valida la circolare del Ministero della salute – Direzione generale della prevenzione sanitaria prot. n. 8284 del 3 marzo 2021, con la quale è stato chiarito che nei confronti dei soggetti mai vaccinati e guariti dall’infezione è possibile considerare la somministrazione di un’unica dose di vaccino anti-SARS-CoV-2/COVID-19, “purché la vaccinazione venga eseguita ad almeno 3 mesi di distanza dalla documentata infezione e preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa”; le Federazioni invitano a chiarire anche se l’obbligo per i professionisti decorra a partire dall’intervallo minimo e, quindi, dopo 90 giorni dall’infezione; inoltre, per il caso in cui la menzionata circolare fosse ancora valida, chiedono di chiarire se la stessa trovi applicazione anche per l’ipotesi di infezione entro i 14 giorni dalla prima dose.

Al riguardo, l’Ufficio Legislativo ha confermato che “per i soggetti mai vaccinati che hanno contratto l’infezione da SARS-CoV-2 documentata da un test diagnostico positivo, è indicata la vaccinazione, a partire da tre mesi (90 giorni) dalla data del test diagnostico positivo, con possibilità di somministrare un’unica dose di vaccino bidose in caso di soggetti non immunocompromessi, sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla guarigione (data di fine isolamento). Oltre i 12 mesi dalla guarigione, è raccomandata la somministrazione di un ciclo completo primario (a due dosi per i vaccini bidose o singola dose di vaccino monodose). In ogni caso è possibile comunque procedere con ciclo bidose; in altri termini, anche in caso di pregressa infezione, chi lo desidera può ricevere due dosi di vaccino bidose come ciclo vaccinale primario (cfr. circolari prot. n. 8284-03/03/2021-DGPRES, prot. n. 32884-21/07/2021-DGPRES e prot. n. 40711-09/09/2021-DGPRES).

Nel caso di intervenuta infezione da SARS-CoV-2 entro 14 giorni dalla somministrazione della prima dose di vaccino bidose, per completare il ciclo primario occorre la somministrazione di una seconda dose; la prima data utile è individuata considerando 3 mesi (90 giorni) dalla data del test diagnostico positivo; la somministrazione dovrà comunque avvenire preferibilmente entro 6 mesi (180 giorni) dalla data del test diagnostico positivo (cfr. circolari prot. n. 40711-09/09/2021-DGPRES e prot. n. 8284-03/03/2021-DGPRES). In questo caso, vale l’indicazione di 3 mesi (90 giorni) come prima data utile per effettuare la vaccinazione, in quanto tali soggetti vengono equiparati a coloro che hanno avuto la sola infezione.

Da quanto precede, discende che il professionista sanitario deve essere considerato inadempiente all’obbligo vaccinale qualora non effettui la dose in questione alla prima data utile (90 giorni) indicata nelle circolari menzionate.

Ciò alla luce di quanto prescritto dal menzionato articolo 4, comma 1, del d.l. n. 44 del 2021, che, come si è visto, rimanda alle indicazioni e ai termini stabiliti con circolare del Ministero della salute, e tenuto conto anche del disposto di cui all’articolo 4-quater, comma 2, dello stesso decreto-legge, che - sebbene nell’ambito della specifica disciplina dell’obbligo vaccinale introdotta per gli ultracinquantenni -, prevede espressamente, per il caso di infezione, il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile, elevando una cautela sanitaria a principio di carattere generale, estensibile, come tale, a tutte le ipotesi di obbligo vaccinale”.

In relazione alla posizione di coloro che risultino non aver completato il ciclo primario o di quanti non hanno effettuato la dose di richiamo, nel rispetto delle tempistiche indicate, codeste Federazioni hanno chiesto di chiarire se la sopraggiunta positività al virus SARS-CoV-2 possa assumere rilievo, rispettivamente, nel corso dell’istruttoria di verifica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del d.l. n. 44 del 2021, e, una volta dichiarata la sospensione, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del medesimo decreto-legge, ai fini di una eventuale revoca, anche temporanea, della misura.

Sul primo aspetto, l'Ufficio Legislativo del Ministero della salute ha rappresentato che *“Fermo restando quanto rappresentato, sentito lo scrivente Ufficio legislativo, con la nota di Codesto Ufficio prot. n. 2992 del 18 febbraio 2022 in ordine alla verifica delle vaccinazioni effettuate cui sono tenuti gli Ordini, per il tramite delle Federazioni nazionali, mediante la Piattaforma nazionale-DGC, si rammenta che nella fase del “contraddittorio” preventivo, disciplinata dall’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 44 del 2021, l’Ordine invita il professionista che risulti non vaccinato a presentare, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione oppure l’attestazione relativa all’esenzione ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito o la documentazione comprovante l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.*

Al riguardo, è opportuno chiarire preliminarmente che, nei soggetti che hanno contratto una infezione da SARS-CoV-2 successivamente al completamento del ciclo primario, è comunque raccomandata la dose di richiamo (booster) a distanza di almeno 4 mesi (120 giorni) dalla data del test diagnostico positivo (cfr. circolari del Ministero della salute prot. n. 56052-06/12/2021-DGPRES e prot. n. 59207-24/12/2021-DGPRES); inoltre in caso di infezione da SARS-CoV-2 in soggetti mai vaccinati, come pure in caso di soggetti che hanno contratto l’infezione da SARS-Cov-2 entro 14 giorni dalla somministrazione di una dose di vaccino bidose, è comunque raccomandata l’effettuazione della vaccinazione a distanza di 3 mesi (90 giorni) (cfr. circolare del Ministero della salute prot. n. 8284-03/03/2021-DGPRES).

Pertanto, l’intervenuta infezione non rientra tra le ipotesi di “insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale” (cfr. art. 4, comma 3, decreto-legge n. 44 del 2021) documentabili in corso di contraddittorio, al fine di escludere la necessità di ulteriori dosi e non fa pertanto venire meno la condizione di soggetti inadempienti in capo a coloro che non hanno assolto all’obbligo nelle tempistiche a tal fine previste.

Tanto premesso, per quanto rileva in questa sede, il professionista non ancora vaccinato secondo le tempistiche dettate dalla circolare del Ministero della salute, che risulti, quindi, inadempiente, ha la possibilità di evitare la sospensione fornendo dimostrazione dell’intervenuta richiesta di vaccinazione da effettuare entro 20 giorni dalla data di ricezione dell’invito”.

“Nell’ipotesi in cui l’interessato dimostri che il ritardo nella somministrazione del richiamo o della dose non sia allo stesso imputabile - poiché, al contrario, riferibile a variabili esterne, come ad es. l’organizzazione dei servizi vaccinali - l’Ordine potrà valutare eccezionalmente di soprassedere all’adozione del provvedimento di sospensione, per il tempo strettamente necessario alla somministrazione già prenotata.

In continuità e in coerenza con quanto appena rilevato, si ritiene parimenti legittimo il differimento della vaccinazione sino allo spirare del termine indicato dalle menzionate circolari del Ministero della salute, anche oltre il termine di 20 giorni indicato all’articolo 4, comma 3, in tutti i casi in cui ciò sia imposto dalla misura di cautela sanitaria connessa all’infezione; una tale opzione trova conforto nel dato normativo ricavabile sia dall’articolo 4, comma 1, laddove per la disciplina dell’obbligo vaccinale rinvia ai termini e alle indicazioni stabilite con circolare del Ministero della salute, sia nell’articolo 4-quater, comma 2, del decreto-legge n. 44 del 2021, che, come si è visto, - sebbene nell’ambito della peculiare disciplina dell’obbligo vaccinale introdotto per gli ultracinquantenni -, nella parte in cui prevede il differimento fino alla prima data utile per il caso di infezione, esprime un principio di carattere generale, estensibile a tutte le ipotesi di obbligo vaccinale.

Più nel dettaglio, la somministrazione di un vaccino anche al fine dell’adempimento dell’obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e per gli operatori di interesse sanitario non può ritenersi esigibile:

- per 90 giorni a partire dalla data del test diagnostico positivo in caso di infezione da SARS-CoV-2 in soggetti mai vaccinati e in caso di soggetti che hanno contratto l’infezione da SARS-Cov-2 entro 14 giorni dalla somministrazione di una dose di vaccino bidose;

- per 120 giorni dalla data del test diagnostico positivo in caso di infezione successiva al completamento di un ciclo primario.

Pertanto, l'Ordine competente, verificata la sussistenza dei presupposti appena illustrati, non dovrà sospendere coloro che risultino inadempienti all'obbligo vaccinale, qualora questi ultimi comprovino la prenotazione della vaccinazione a ridosso della scadenza del termine minimo di differimento della somministrazione previsto dalle circolari ministeriali (90 giorni o 120 giorni, secondo l'indicazione sopra riportata).

In altri termini, il termine legale di 20 giorni dovrà essere differito in relazione alla prima data utile per la somministrazione della dose, nel rispetto della richiamata tempistica e tenuto conto dell'organizzazione dei servizi vaccinali.

Resta inteso che, una volta effettuata la vaccinazione, per evitare la sospensione, il professionista dovrà fornire all'Ordine, immediatamente e comunque non oltre 3 giorni, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale".

Diversamente, per coloro che sono già sospesi, in quanto inadempienti, come noto l'articolo 4, comma 5, del decreto-legge n. 44 del 2021, nella versione previgente, aveva previsto che la sospensione di cui al comma 4 restasse efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che non avessero completato il ciclo, fino alla comunicazione della somministrazione della dose di richiamo. La disposizione, quindi, non contemplava l'ipotesi di intervenuta guarigione da Covid-19 ai fini di una eventuale revoca della sospensione, con i conseguenti dubbi interpretativi posti dalle federazioni in ordine all'"an" ed al "quomodo" della citata ipotesi di reintegra provvisoria.

Il Legislatore è ora intervenuto sulla fattispecie e, con il decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, ha, come anticipato sopra, introdotto una ulteriore ipotesi di cessazione degli effetti del provvedimento di sospensione dall'esercizio della professione.

In particolare, l'art. 8, comma 1, lett. b), n. 2), ha disposto, proprio ad integrazione del comma 5 dell'articolo 4 del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, che *"In caso di intervenuta guarigione l'Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell'interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute. La sospensione riprende efficacia automaticamente qualora l'interessato ometta di inviare all'Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento".*

La specifica previsione prevede dunque un ulteriore subprocedimento del percorso di accertamento dell'assolvimento degli obblighi vaccinali riservato e rimesso alla responsabilità dei singoli Ordini professionali rispetto ai propri iscritti.

IL CAPO DI GABINETTO
Tiziana Coccoluto

**Istanza di cessazione della sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie
ai sensi dell'art. 8 DL 24/2022**

Il/La sottoscritto/a, n. iscrizione albo/elenco speciale ad esaurimento residente in (.....), via/piazza c.a.p.

visto

che ai sensi dell'art. 8 DL 24/2022 *“In caso di intervenuta guarigione l'Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell'interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute. La sospensione riprende efficacia automaticamente qualora l'interessato ometta di inviare all'Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento.”;*

chiede

a Codesto Ordine di disporre la cessazione temporanea della sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie di cui all'art. 4, comma 4, DL 44/2021, convertito, con modificazioni, dalla l. 76/2021 e s.m.i., e a tal fine

dichiara

(scegliere una delle alternative)

di non aver effettuato alcuna delle dosi della vaccinazione obbligatoria anti-SARS-CoV-2;

che in data .../.../..... ha effettuato la dose unica della vaccinazione obbligatoria anti-SARS-CoV-2;

che in data .../.../..... ha effettuato la prima dose della vaccinazione obbligatoria anti-SARS-CoV-2, senza poi effettuare la dose di completamento del ciclo vaccinale primario;

che in data .../.../..... ha effettuato la prima dose della vaccinazione obbligatoria anti-SARS-CoV-2, e in data .../.../..... ha effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario;

che in data .../.../..... ha contratto l'infezione da SARS-CoV-2;

di essere consapevole che la cessazione temporanea della sospensione non incide sull'inadempimento dell'obbligo vaccinale;

di essere consapevole che, qualora la presente istanza dovesse essere accolta, la sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie riprenderà efficacia automaticamente qualora il sottoscritto non provveda a trasmettere all'Ordine il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute;

di essere consapevole che, in caso di accoglimento della presente istanza, l'Ordine non provvederà a darne comunicazione al datore di lavoro ma si limiterà ad aggiornare l'eventuale annotazione della sospensione sull'albo.

Il sottoscritto allega documentazione comprovante quanto dichiarato.

Luogo/data,/...../.....

Sottoscrizione

Ai fini dell'applicazione della cessazione temporanea della sospensione prevista dall'art. 8 del decreto-legge n.24/2022 di seguito sono riepilogati i termini di differimento della vaccinazione anti-SARS-CoV-2 conseguenti all'infezione da SARS-CoV-2 ai sensi delle Circolari del Ministero della salute prot. n. 8284 del 3.3.2021, n. 40711 del 9.9.2021, n.56052 del 6.12.2021 e n. 59207 del 24.12.2021.

Dosi somministrate	Evento	Termini del differimento e di somministrazione della dose booster
Nessuna dose	infezione	Differimento di 90 gg. dalla contrazione dell'infezione per la somministrazione della dose di completamento del ciclo vaccinale primario ¹ Successivamente 120 gg. dalla somministrazione della dose di completamento del ciclo vaccinale primario per la somministrazione della dose booster ³ .
1° dose vaccino	infezione entro 14 gg. dalla somministrazione della 1° dose di vaccino ²	Somministrazione della dose di completamento del ciclo vaccinale primario da effettuarsi a 90 gg. dalla contrazione dell'infezione ¹ Successivamente 120 gg. dalla somministrazione della dose di completamento del ciclo vaccinale primario per la somministrazione della dose booster ³ .
1° dose vaccino	infezione oltre 14 gg. dalla somministrazione della 1° dose di vaccino ²	120 gg. dalla contrazione dell'infezione per la somministrazione della dose booster .
Ciclo vaccinale primario	Infezione	120 gg. dalla contrazione dell'infezione per la somministrazione della dose booster ³ .

¹ Cfr. Circ. Ministero della salute prot. n. 8284 del 3.3.2021.

² Cfr. Circ. Ministero della salute prot. nn. 40711 del 9.9.2021, 56052 del 6.12.2021.

³ Cfr. Circ. Ministero della salute prot. nn. 56052 del 6.12.2021 e 59207 del 24.12.2021.

La FNOMCeO in lutto, scompare il Direttore Generale Enrico De Pascale.

Anelli: “Questo è il momento del dolore. Ci ha lasciato un fratello”

Si è spento a Roma Enrico De Pascale, dal 2018 Direttore Generale della FNOMCeO, la Federazione degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri. Ne dà notizia il Presidente, Filippo Anelli.

Nato a Bari 59 anni fa, De Pascale è stato portato via in pochi mesi da un male che si è evoluto rapidamente.



“Enrico se n’è andato serenamente al termine di una breve e crudele malattia - ha annunciato Anelli - Ci ha lasciato un amico, un fratello: il vuoto è incolmabile. Un uomo straordinario, un professionista di altissimo livello che ha diretto la FNOMCeO in maniera encomiabile. Questo è il momento del dolore e della tristezza. Ci stringiamo intorno alla famiglia per condividere i sentimenti di mestizia e il pianto per il distacco”.

Alle condoglianze del Presidente si uniscono l’Esecutivo, il Comitato Centrale, il Consiglio Nazionale, la Commissione Albo Odontoiatri (Cao) nazionale, l’Assemblea dei Presidenti Cao, i Dirigenti e il personale tutto. Ognuno porta nel cuore il ricordo di un suo gesto, di quella sua pacata fermezza, di quella risolutezza gentile e intelligente con cui ha guidato la Federazione in questi anni.

Roma, 6 aprile 2022

FNOMCeO

Il Presidente
Dott. Filippo Anelli

Covid, Fnomceo: “Dal 24 febbraio ad oggi oltre 5000 nuovi decessi. Non dobbiamo dimenticarci di quest’altra guerra.”

“Dal 24 febbraio, giorno di inizio del conflitto in Ucraina, ad oggi abbiamo superato la soglia dei 5000 morti per Covid: con i dati odierni arriviamo a 5018 nuovi decessi. Non dobbiamo dimenticarci di quest’altra guerra, che fa meno rumore ma che continua a mietere tante, troppe vittime”.

È il monito del Presidente della Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, Filippo Anelli.

“Incoraggiamo il Ministro della Salute, Roberto Speranza, a spingere per l’adozione di tutte le misure necessarie per raffreddare le curve, abbattere i contagi e, di conseguenza, ridurre la mortalità, ancora troppo elevata – aggiunge -. Invitiamo il Governo a non abdicare al ruolo di rendere sicuri i rapporti sociali, in nome di una certo auspicata ma non ancora raggiunta fine della pandemia”.

“Gli italiani si sono vaccinati, con coperture così alte, proprio per poter svolgere serenamente e in sicurezza una vita sociale – spiega -. Oggi invece rischiamo di trovarci accanto sui mezzi pubblici, a teatro, al cinema, un positivo; senza saperlo. Il sistema di tracciamento rischia di saltare: dal primo maggio, senza più obbligo di green pass, non ci sarà più un’incentivazione a fare tamponi presso le strutture autorizzate. C’è una forte probabilità di una gestione “fai da te”, che eluda la registrazione dei risultati e quindi il tracciamento dei contatti e la comprensione dei meccanismi di diffusione”.

“Anche l’eliminazione di quei meccanismi che differenziavano i vaccinati dai non vaccinati non è per ora auspicabile, sia dal punto di vista medico, perché comunque i dati dimostrano che il vaccino protegge dalla malattia grave, sia per una premialità che incentivi la vaccinazione stessa – conclude Anelli -. Invitiamo dunque il Governo e il Parlamento a intervenire, nell’iter di conversione del Decreto - Legge 24, perché siano introdotti emendamenti volti a una maggior prudenza e gradualità nell’uscita dall’emergenza. La convivenza con il virus non deve costarci un prezzo troppo alto in termini di salute”.

Roma, 27 marzo 2022

Il Presidente
Dott. Filippo Anelli

Medici vaccinatori pensionati.

Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Liguria - Sentenza n. 5/2022 -

La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Liguria con sentenza n. 5/2022 ha affermato che **nell'ambito del piano vaccinale di cui alla L. n. 178/2020, il legislatore ha inteso incoraggiare la collaborazione di tutto il personale medico disponibile (compresi pensionati e specializzandi) per fronteggiare le difficoltà connesse al contenimento della pandemia e velocizzare la somministrazione dei vaccini. Infatti, poiché l'art. 1, comma 461, del D.L. n. 178/2020, recante l'introduzione di un regime eccezionale, limitato nel tempo e circoscritto a determinate finalità, consente la partecipazione dei medici in quiescenza, senza distinguere tra pensionati di vecchiaia e altri pensionati, deve ritenersi che l'invito a manifestare interesse per il piano vaccinale fosse rivolto anche ai pensionati "quota cento". In questa prospettiva, i limiti generali alla cumulabilità dei redditi dei pensionati "quota cento" previsti dall'ordinamento pensionistico devono ritenersi derogati dalla normativa speciale emergenziale.**

Si rileva, inoltre, che l'art. 2 bis, comma 5, del D.L. n. 18/2020, che ha consentito alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, fino al 31 luglio 2020, "al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza", di "conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con durata non superiore a sei mesi, e comunque entro il termine dello stato di emergenza, a dirigenti medici, collocati in quiescenza", "anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale", all'ultimo periodo chiarisce che "non si applica l'incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e trattamento pensionistico di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4" (pensionati "quota cento"). Le aziende sanitarie possono conferire incarichi, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2022, al personale sanitario collocato in quiescenza avendo maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento di vecchiaia". A tal proposito l'art. 34, comma 9, del D.L. n. 73/2021 (convertito con L. n. 106/2021, come modificato dal D.L. n. 228/2021) ha altresì precisato che "in considerazione del contributo fornito per far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e per garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale, le disposizioni di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, si interpretano nel senso che esse non si applicano, per l'anno 2021 e per il primo trimestre dell'anno 2022 agli incarichi di cui all'articolo 2 bis, comma 5, del D.L. n. 18 del 2020.

Si rileva che non sarebbe, infatti, coerente invitare un medico pensionato a svolgere un incarico, per pochi mesi e in cambio di una retribuzione tendenzialmente inferiore al trattamento di quiescenza, per poi penalizzarlo azzerandone la pensione per l'intero anno. Tale interpretazione, secondo la Corte dei Conti, imporrebbe un paradossale sacrificio ai medici che hanno risposto all'appello, mossi anche da spirito di servizio, e disincentiverebbe la partecipazione dei sanitari in quiescenza con "quota cento", inficiando lo scopo perseguito dal legislatore: incoraggiare quanto più possibile la partecipazione dei pensionati alla gestione dell'emergenza. Ne consegue che la normativa emergenziale deve essere considerata derogatoria rispetto al regime generale di incompatibilità, pena il depotenziamento dell'efficacia della L. n. 178/2020. Pertanto, anche nella prospettiva di un'interpretazione costituzionalmente orientata (ex multis, C.Cost. 5 giugno 2003, n. 198) deve ritenersi che l'applicazione della L. n. 178/2020 esoneri i medici pensionati "quota cento" dall'applicazione dei limiti al cumulo dei redditi derivanti dalla partecipazione al piano vaccinale, al pari di quanto previsto per i loro omologhi con i requisiti per la pensione di vecchiaia.

Sul sito dell'Ordine nella Home Page nella sezione "Emergenza Coronavirus-Covid-19 (da maggio 2021: seconda parte)" è pubblicata la presente circolare con allegata la sentenza della Corte dei Conti.

Roma, 16 marzo 2022

Il Presidente
Dott. Filippo Anelli

Decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”

Si segnala per opportuna conoscenza che sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21-3-2022 è stato pubblicato il decreto-legge indicato in oggetto di cui si ritiene importante evidenziare **l'articolo 34 (Deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie per medici ucraini)** il quale al comma 1 prevede che **“A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 4 marzo 2023, in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è consentito l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio- sanitario ai professionisti cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 che intendono esercitare nel territorio nazionale, presso strutture sanitarie o socio-sanitarie pubbliche o private, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea.**

Le strutture sanitarie interessate possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti, muniti del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati, con contratti a tempo determinato o con incarichi libero professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60. Le predette strutture sanitarie forniscono alle regioni e alle province autonome sul cui territorio insistono, nonché ai relativi Ordini professionali, i nominativi dei professionisti sanitari reclutati ai sensi del presente articolo”.

In conclusione, al fine di consentire un esame più approfondito della materia si allega il provvedimento indicato in oggetto (All. n. 1).

Roma, 23 marzo 2022

Il Presidente
Dott. Filippo Anelli

Aggiornamento del decreto 11 marzo 2004, concernente le caratteristiche tecniche della Tessera sanitaria su supporto (TS-CNS)

Sulla G.U. n. 68 del 22-3- 2022 è stato pubblicato il decreto 14 marzo 2022 del Ministero dell'economia e delle finanze, recante in particolare l'aggiornamento del D.M. 11 marzo 2004 concernente le caratteristiche tecniche della Tessera sanitaria su supporto.

Con riferimento alla tessera sanitaria su supporto della Carta nazionale dei servizi (TS-CNS) si riportano di seguito gli elementi chiave:

- le caratteristiche della componente CNS sono conformi con quanto previsto dal D.M. 9 dicembre 2004 e dal D.M. 20 giugno 2011;
- a partire dal 1° marzo 2022 potranno essere generate secondo il layout di cui al cap. 1 dell'Allegato B;
- vengono prodotte, laddove previsto, anche con le diciture in lingua italiana e in lingua tedesca per gli assistiti della Provincia autonoma di Bolzano;
- riportano sul retro la Tessera europea di assicurazione di malattia (TEAM), laddove previsto;
- sono sostitutive del tesserino plastificato del codice fiscale;
- hanno la validità di sei anni o fino alla scadenza del permesso di soggiorno, ovvero, per i nuovi nati, la validità è di un anno.
- vengono recapitate all'indirizzo risultante all'Anagrafe tributaria dell'Agenzia delle entrate.








Roma, 24 marzo 2022

Il Presidente
Dott. Filippo Anelli

Corsi FAD/ECM FNOMCeO e ZADIG

CORSI ATTIVI E GRATUITI

Pubblichiamo la situazione dei Corsi FAD/ECM della Federazione e della Società ZADIG con le relative scadenze (INVITIAMO I COLLEGHI A VERIFICARE PERIODICAMENTE LE VARIE INFORMAZIONI IN QUANTO LE NOTIZIE PUBBLICATE DALLA FNOMCeO POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI)

	I DIFETTI DI SVILUPPO DELLO SMALTO on line <i>per odontoiatri</i>	12 crediti ECM Valido dal 22 marzo 2022 al 31 dicembre 2022 Evento n. 348372
	GESTIONE DELLE INFEZIONI DELLE VIE RESPIRATORIE SUPERIORI IN MEDICINA GENERALE IN EPOCA COVID-19 on line <i>per medici chirurghi</i>	21,6 crediti ECM Valido dal 16 ottobre 2021 al 15 ottobre 2022 Evento n. 335636
	IL TROMBOEMBOLISMO NELL'EPOCA COVID-19 on line <i>per medici chirurghi e odontoiatri</i>	5,3 crediti ECM Valido dal 15 ottobre 2021 al 15 ottobre 2022 Evento n. 336154
	GESTIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO PROFESSIONALE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO on-line <i>per medici chirurghi</i>	9 crediti ECM - RIEDIZIONE Valido dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 Evento n. 340661
	PREVENZIONE E GESTIONE DELLE EMERGENZE NELLO STUDIO ODONTOIATRICO on-line <i>per odontoiatri</i>	10,4 crediti ECM - II° RIEDIZIONE Valido dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 Evento n. 340700
	IL CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA on-line <i>per medici chirurghi e odontoiatri</i>	12 crediti ECM - V° RIEDIZIONE Valido dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 Evento n. 340434
	LA VIOLENZA NEI CONFRONTI DEGLI OPERATORI SANITARI on-line <i>per medici chirurghi e odontoiatri</i>	10,4 crediti ECM - III° RIEDIZIONE Valido dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 Evento n. 340437

ATTESTATO CORSO FAD ONLINE

Si ricorda che per stampare gli attestati di partecipazione occorre collegarsi a www.fadinmed.it, inserire ID e PIN e cliccare sul Corso. Una volta avuto accesso nell'area crediti per scaricare l'attestato basta cliccare sull'icona della stampante.

Accesso tramite SPID su piattaforma FADINMED (sito e app)

Si informa che la FNOMCeO, in ottemperanza a quanto previsto dalla legislazione vigente, ha attivato la procedura di accesso tramite SPID alla piattaforma FADINMED, sulla quale sono disponibili i corsi FAD ECM della FNOMCeO.

Gli utenti potranno - **a far data dal 01 febbraio 2022** - accedere con il sistema tradizionale costituito dalle credenziali (ID e PIN) oppure con l'identità SPID o attraverso carta d'identità elettronica (CIE 2.0 e 3.0); si rileva che per qualche tempo verranno mantenuti entrambi i sistemi in modo che gli utenti si abituino gradualmente al cambiamento.

Dal **01 maggio 2022** resterà invece attivo unicamente il canale SPID / CIE 2.0 e 3.0, togliendo la possibilità di accesso tradizionale con le credenziali.

Tale novità è pubblicizzata anche sulla home page della FADINMED (www.fadinmed.it), che provvederà ad avvisare tutti gli utenti registrati tramite e-mail.

Diversamente da quanto previsto per il sito, nella app su smartphone si potrà invece entrare solo via SPID quando sarà operativo l'unico canale anche nel sito (dal 01 maggio p.v.).

Si segnala, infine, che per l'accesso con SPID è necessario aggiornare i browser Internet utilizzati.



Obiettivo Formativo Nazionale: 18 – Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere.

Corso Fad/ECM in modalità on-line



**Evento ECM
N. 2603 - 348372**

12 CREDITI ECM

RISERVATO agli ODONTOIATRI "I difetti di sviluppo dello smalto"

Inizio 22 MARZO 2022 - Scadenza 31 DICEMBRE 2022

"I difetti di sviluppo dello smalto" è il nuovo corso FAD che la FNOMCeO ha realizzato per gli iscritti odontoiatri in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Biomediche, Chirurgiche e Odontoiatriche dell'Università degli Studi di Milano.

Il corso si pone come obiettivo quello di fornire conoscenze sull'origine dei diversi difetti di sviluppo dello smalto, sulle principali cause eziologiche, sulle caratteristiche morfologico/strutturali che ciascun tipo di difetto presenta e sui trattamenti preventivo/terapeutici utilizzabili.

Tali conoscenze rappresentano la base indispensabile per un corretto approccio clinico alla riabilitazione estetico-funzionale degli elementi affetti. I difetti di sviluppo dello smalto possono rappresentare un grave problema per chi ne è affetto e avere anche un forte impatto sulla qualità della vita e sullo stato psicologico.

Il corso si compone di 8 moduli con relative verifiche di apprendimento. Per accedere al primo e al settimo modulo è necessario rispondere a 2 questionari anonimi. Il primo mira a indagare le conoscenze di partenza del partecipante sull'argomento, mentre il secondo vuole indagare le conoscenze e le abitudini relative all'uso di una soluzione fluorata nella pratica clinica.

IL CORSO IN MODALITA' ON LINE

Il corso rimarrà attivo, salvo diverse disposizioni, **fino al 31 dicembre 2022** in modalità online.

E' possibile prendere parte a questa iniziativa di aggiornamento gratuita che dà diritto a **12 crediti ECM** validi per il 2022 nella modalità online, collegandosi al sito della Federazione degli Ordini (www.fnomceo.it) oppure tramite il sito dell'Ordine (www.ordinemedici.al.it).

Chi ha già frequentato i precedenti corsi FAD, può utilizzare lo stesso PIN per registrarsi al Corso.

Soltanto per coloro che accedono per la prima volta ai corsi Fad della FNOMCeO è obbligatorio passare dal sito della Federazione (www.fnomceo.it), dal quale si arriverà direttamente alla scheda di registrazione sulla piattaforma tecnologica.

Chi si è registrato **per l'anno in corso** tramite l'accreditamento sul sito FNOMCeO può accedere ai corsi; chi si fosse registrato direttamente sulla piattaforma FadInMed dovrà invece farsi accreditare nel sito della Federazione.

Attenzione: per l'accredito FNOMCeO è necessario passare dal sito della Federazione per il controllo ogni anno.

E' possibile anche collegarsi tramite il sito dell'Ordine "www.ordinemedici.al.it", **cliccando sul logo "I DIFETTI DI SVILUPPO DELLO SMALTO", a sinistra della home page.** Compilata la scheda, si riceveranno direttamente alla propria e-mail le password per entrare nel programma. Da questo momento in poi si potrà accedere direttamente alla piattaforma (www.fadinmed.it).

Una volta entrati (dopo aver inserito la propria password) basta cliccare su "**vai ai corsi**" o direttamente su "**I DIFETTI DI SVILUPPO DELLO SMALTO**", per svolgere le proprie attività formative.

Il sistema è basato su sessioni di lavoro: qualora si rimanga inattivi per più di 20 minuti la sessione scade e si deve quindi effettuare nuovamente l'accesso con ID e PIN.

Terminato il corso si avrà la conferma del superamento direttamente dalla piattaforma.

CIASCUNO POTRÀ POI SCARICARE E STAMPARE IL PROPRIO ATTESTATO CON I RELATIVI CREDITI. L'attestazione dei crediti, una volta superato il corso, è disponibile nella "Situazione crediti" in alto a destra, appena entrati sulla piattaforma.

In caso di esito negativo si può di nuovo accedere al corso in qualunque momento senza alcun bisogno di reinscrizione.

PER LA FORMAZIONE A DISTANZA (FAD) NON È PIÙ POSSIBILE EFFETTUARE UN NUMERO "ILLIMITATO" DI TENTATIVI DEL TEST DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO; È STATO INFATTI STABILITO UN LIMITE MASSIMO DI RIPETIZIONI DEL TEST DI VERIFICA DI 5 POSSIBILITÀ.

LA PROCEDURA SI CONCLUDERÀ, SALVO EVENTUALI PROROGHE, ENTRO IL 31 DICEMBRE 2022



Fondato nel 2007 dalla Sezione di Savona dell'Associazione Medici Cattolici Italiani e organizzato in collaborazione con l'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Savona

Premio XV edizione 2022 Cronin

Concorso Letterario Nazionale rivolto agli iscritti (o ex iscritti) agli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



Scadenza per l'invio degli elaborati: 15 Giugno 2022

PREMIAZIONE:

sabato 24 settembre p.v. ore 17,00 - Teatro Chiabrera - Savona

Segreteria Organizzativa 348 2684590 - premiocronin@gmail.com - www.premiocronin.com

Borse di studio Galeno Eleonora Cantamessa - IX edizione

Galeno - Cassa mutua cooperativa - Fondo sanitario integrativo

bandisce per l'anno 2022 3 borse di studio intitolate alla socia Eleonora Cantamessa
del valore di 4.000 euro ciascuna

9ª edizione
Borse di studio
Eleonora Cantamessa

ricerca CRESCITA
COLLETTIVITÀ SOLIDARIETÀ
missione SOCIALE
VOLONTARIATO CURA
vocazione RICERCA
sogno progetti
competenze
assistenza

3 BORSE DI STUDIO
di 4.000 euro ciascuna

riservate a tutti i medici che non hanno ancora compiuto i 40 anni di età.

Scadenza del bando 30 giugno 2022

IL CUORE DELLA PROFESSIONE
MEDICA È IL SUO VALORE SOCIALE.
GALENO TI AIUTA A REALIZZARLO.

Il bando completo con le modalità di partecipazione è pubblicato sul sito www.cassagaleno.it.
Per informazioni borsedistudio@cassagaleno.it

- 1 - Una sua breve presentazione con le motivazioni che l'hanno spinto a diventare medico completa di autorizzazione firmata alla pubblicazione, anche in forma parziale, sul notiziario La voce di Galeno, sul sito Galeno o su altri supporti cartacei o canali web individuati dalla Cassa
- 2 - Il curriculum vitae completo di voti di laurea e indicante il titolo della tesi ed eventuali pubblicazioni a firma del candidato
- 3 - Dichiarazione firmata di aver conseguito la laurea in medicina e chirurgia e di essere iscritto all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (con indicazione della provincia)
- 4 - La descrizione dettagliata dell'attività (corso, attività di ricerca, progetto di volontariato) per la quale viene richiesta la borsa di studio
- 5 - I propri dati personali, corredati di numeri di telefono ed e-mail, con l'autorizzazione al trattamento dei dati (ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 e in seguito all'entrata in vigore del Regolamento UE nr. 679/2016)
- 6 - Due lettere di presentazione del candidato scritte da colleghi medici. Le lettere dovranno essere firmate e scritte su carta intestata (o in alternativa timbrate). I documenti inviati per posta elettronica dovranno essere scansionati e dovrà essere visibile la firma apposta sull'originale.
- 7 - Una fotografia in formato jpeg

La Cassa si riserva la possibilità di chiedere ulteriori informazioni al candidato laddove lo ritenesse necessario per una migliore valutazione del suo profilo e dell'attività che intende finanziare tramite la borsa di studio. Si ricorda che tutte le dichiarazioni sono fatte sotto la propria responsabilità e che in caso di dichiarazioni mendaci si incorrerà nella decadenza degli eventuali benefici acquisiti. Sono esclusi dall'assegnazione del premio:

- i membri del Consiglio di amministrazione Galeno
- i figli e i parenti dei consiglieri Galeno fino al 2° grado i dipendenti e i collaboratori di Galeno
- i figli e i parenti dei dipendenti e dei collaboratori di Galeno fino al 2° grado
- i vincitori delle borse di studio delle precedenti edizioni.

ASSEGNAZIONE DEI PREMI

I premi saranno assegnati a insindacabile giudizio del Consiglio di amministrazione di Cassa Galeno che terrà conto:

- del curriculum e del profilo del candidato dell'attività che il candidato vuole finanziare con la borsa di studio
- delle lettere di presentazione che ne completano il profilo

L'assegnazione delle borse avverrà entro il 31 ottobre 2022. L'accettazione della borsa implicherà l'impegno a essere presenti alla cerimonia di premiazione. La richiesta di partecipare al bando implica l'accettazione di tutte le norme ivi presenti.

Le borse verranno erogate per il 50% al momento della premiazione e per il residuo 50% alla ricezione della documentazione attestante la realizzazione del progetto per il quale la borsa è stata richiesta.

Per ulteriori informazioni:

www.cassagaleno.it - borsedistudio@cassagaleno.it

PREMESSA

Eleonora Cantamessa, medico e socio Galeno, ha perso la vita per essersi fermata a prestare soccorso a un ferito in una situazione che presentava elevati rischi.

Galeno vuole ricordare questo gesto. Perché è un gesto eroico, ma allo stesso tempo "normale" per un medico per cui prendersi cura dell'altro è prima di tutto una scelta di vita.

Nel 2015 Eleonora Cantamessa ha ricevuto dal Presidente della Repubblica la medaglia d'oro al valore civile e nel 2016 la medaglia d'oro al merito della Sanità Pubblica.

DESTINATARI

Il premio è riservato a tutti i medici e odontoiatri che non hanno ancora compiuto i 40 anni di età.

Le borse di studio sono finalizzate a sostenere il medico/odontoiatra che vuole:

- Intraprendere percorsi formativi in Italia e all'estero finalizzati ad aumentare le competenze e con successive ricadute anche in campo operativo e sociale
- svolgere attività di ricerca, anche post-dottorato
- partecipare a progetti di volontariato

PREMI

Verranno assegnate 3 borse di studio del valore di 4.000 euro ciascuna.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare all'assegnazione della borsa di studio, il medico/odontoiatra dovrà inviare entro il 30 giugno 2022 via posta elettronica a borsedistudio@cassagaleno.it:

Contributi ENPAM

Il nuovo sistema di pagamento Pago PA non permette più il pagamento con i MAV

La nuova modalità di pagamento dei contributi ENPAM inizia quest'anno dalla Quota A del Fondo Generale, per la rata in scadenza del 30 aprile, che dà il via alla sostituzione definitiva dei bollettini Mav per tutti i versamenti all'Enpam.

È possibile però per i nostri iscritti utilizzare l'alternativa al sistema Pago PA, la domiciliazione bancaria, che rimane la scelta più pratica ed economica. Oppure è possibile utilizzare la terza possibilità per il pagamento con la carta di credito Enpam.

BOLLETTINI PAGO PA

Per il prossimo versamento della Quota A, non si potranno più quindi utilizzare i Mav, perché l'Enpam ha dovuto sostituirli con i bollettini Pago PA in seguito alle nuove norme che prevedono l'adesione obbligatoria degli Enti alla piattaforma per i pagamenti alle pubbliche amministrazioni e ai gestori di servizi pubblici.

Pertanto i Medici e gli Odontoiatri, così come avviene per il pagamento della quota di iscrizione all'Ordine ormai da più di 3 anni, in sostituzione dei Mav riceveranno i bollettini Pago PA per email, all'indirizzo di posta elettronica con cui sono registrati nell'area riservata ENPAM.

I bollettini Pago PA possono essere pagati in vari modi, (esattamente come avviene per la quota d'iscrizione all'Ordine): banca, posta o attraverso il circuito Sisal.

L'adesione a tale sistema, che è stata obbligatoria sia per l'Enpam, che per l'Ordine, comporta un aumento dei costi sia per gli Enti che per gli iscritti e una gestione più complicata dei pagamenti.

È possibile però per l'Enpam usufruire del servizio di domiciliazione bancaria, che si potrà utilizzare in alternativa a Pago PA per chi vuole semplificare il pagamento e risparmiare sui costi di riscossione.

In questo modo per ogni rata i costi sono inferiori, con addebito diretto sul conto l'ultimo giorno utile della scadenza, senza il rischio di incorrere in sanzioni per avere dimenticato di fare il versamento.

CARTA DI CREDITO ENPAM

La terza possibilità per il pagamento è rappresentata dalla carta di credito Enpam emessa da Banca Popolare di Sondrio convenzionata con l'ENPAM. Oltre alla possibilità di rateizzare fino a trenta mesi il pagamento dei contributi, quest'anno ai possessori della carta viene riservato un circuito di pagamento che presenterà condizioni vantaggiose rispetto agli altri istituti di credito.

SCADENZA PER LA DOMANDA DI DOMICILIAZIONE BANCARIA

Per consentire agli iscritti di scegliere la soluzione che ritengono più semplice e conveniente, l'Ente ha prorogato dal 15 al 31 marzo il termine per aderire alla domiciliazione bancaria.

Il servizio va attivato dall'**area riservata** cliccando, dalla colonna a sinistra, su "Domande e dichiarazioni online". Poi dal menu che si apre occorre cliccare su "Domiciliazione bancaria Sdd" e inserire dati bancari e numero di rate in cui si vuole frazionare il versamento annuale.


QUOTA A

Non cambiano, invece, i termini per il versamento della Quota A 2022, sia che si decida di utilizzare Pago PA oppure la domiciliazione bancaria.

La data del prossimo 30 aprile rimane quella per il versamento in un'unica soluzione e per la prima delle rate per chi sceglie il pagamento rateizzato. In quest'ultimo caso, le date delle altre rate rimangono fissate al 30 giugno, 30 settembre e 30 novembre.

QUOTA B

Il nuovo sistema di pagamento con Pago PA riguarderà anche i contributi di Quota B da pagarsi al reddito libero professionale eventualmente prodotto nel 2021. Nei prossimi mesi pubblicherò le nuove istruzioni.



Graziella Reposi
Direttore Editoriale

"La pagina dell'Odontoiatra" ora anche online sul sito

Cari Colleghe e Colleghi,

Vi comunico che, grazie all'interessamento e al lavoro di Graziella Reposi (Direttore Editoriale di *Alessandria Medica* e del sito) e dei suoi collaboratori, **da gennaio 2022 sul sito Web dell'Ordine (www.ordinemedici.al.it) è stata creata "La pagina dell'Odontoiatra"** che troverete nella colonna Menu Principale a sinistra nella pagina di apertura del sito.

Questo permetterà a tutti noi di accedere con più immediatezza a tutti i contenuti di interesse odontoiatrico, professionale, legislativo e normativo che la Commissione Odontoiatri provinciale, il sottoscritto o la segreteria dell'Ordine dovranno inserire.

Le notizie che riguardano tutti gli iscritti (ENPAM, ECM o altro) continuerete a trovarle nell'Area Riservata agli iscritti all'Ordine nella sezione "Sanitari convenzionati e liberi professionisti" - "Professione Odontoiatra".

Sperando di aver fatto cosa utile auguro a voi ed alle vostre famiglie tanta serenità.

BUON LAVORO.

Dott. Pier Angelo Arlandini

Presidente CAO Provinciale Alessandria



Pier Angelo Arlandini



FEDERSPEV Piemonte

Carissimi Presidenti, in seguito a numerosi quesiti giuntimi basati sull'incertezza dell'applicazione normativa- Art 2Bis-Art 3Bis- (possibili conseguenze sui ratei previdenziali) penso di farvi cosa utile nell'informarvi circa la risposta avuta dall'Enpam in merito all'oggetto. Cordiali saluti.

Il Presidente Regionale
Umberto Bosio



Cumulabilità tra compensi derivanti da incarichi conferiti al personale sanitario in quiescenza per l'emergenza COVID-19 e trattamento pensionistico

Chiarimenti

Facendo seguito alla nota prot. n. 32/2121 del 9 ottobre c.m., trasmessa per competenza alla scrivente Direzione, si ricostruisce brevemente, con la presente nota, la normativa di riferimento in tema di effetti sui trattamenti pensionistici derivanti dagli incarichi conferiti a medici in quiescenza, per fare fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19. L'art. 3-bis del Decreto-Legge n. 2 del 14 gennaio 2021 (convertito dalla legge 12 marzo 2021, n. 29), così come modificato dall'art. 34, del Decreto-Legge n. 73 del 25 maggio 2021 (c.d. D.L. Sostegni-bis) stabilisce che: *"In relazione allo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 le aziende sanitarie e socio-sanitarie, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, possono conferire incarichi, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2022, al personale sanitario collocato in quiescenza avendo maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento di vecchiaia, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60. Il predetto personale opta per il mantenimento del trattamento previdenziale già in godimento ovvero per l'erogazione della retribuzione connessa all'incarico da conferire."*

Si evidenzia che l'art. 34, del D.L. n. 73/2021, al comma 9, ha introdotto una norma di interpretazione autentica dell'articolo 3-bis, in base alla quale *"le disposizioni di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, si interpretano nel senso che esse non si applicano, per l'anno 2021, agli incarichi di cui all'articolo 2 bis, comma 5, del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27."*

Pertanto, qualora al professionista in pensione sia conferito un incarico provvisorio ai sensi dell'art. 2-bis, comma 5, sopra citato, i relativi compensi e il trattamento pensionistico possono essere cumulati, allo stato attuale, solo sino al 31 dicembre 2021.

Resta fermo, al contrario, che il conferimento di incarichi, ai sensi dell'art. 3-bis del decreto-Legge n. 2/2021, impone al pensionato, già da oggi, di scegliere se mantenere il trattamento pensionistico oppure la remunerazione per l'incarico medesimo.

Sarebbe, dunque, opportuno che, per individuare il corretto inquadramento contrattuale del professionista in quiescenza, l'Azienda indicasse sempre espressamente la norma in forza della quale viene conferito l'incarico.

Con particolare riferimento ai medici assunti a tempo determinato con contratto in somministrazione di cui all'articolo 1, comma 461, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si rimanda all'interpretazione normativa fornita dall'INPS con circolare n. 70 del 26 aprile 2021.

Con l'occasione, si ricorda che i contributi previdenziali derivanti dal rapporto di subordinazione con l'Agenzia di lavoro saranno versati al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) istituito presso l'INPS, senza possibilità di optare per il versamento presso la gestione "Quota B" dell'Enpam.

Resta fermo il divieto assoluto di esercitare l'attività lavorativa per i titolari di trattamento pensionistico di inabilità assoluta e permanente a carico dell'Enpam.

Confidando di aver fornito i chiarimenti richiesti, si porgono distinti saluti.

Roma, 10 novembre 2021

Il Direttore
Vittorio Pulci

RICORDO ENRICO, QUANDO IL PAZIENTE VIENE PRIMA DI TUTTO. La scomparsa di Raschio, oculista alessandrino. L'ultimo saluto mercoledì "Era un medico preparato e di grande umanità"

"Per essere un buon medico ci vogliono conoscenze scientifiche e competenza professionale. Ma bisogna avere umanità. Enrico ne aveva e per questo è stato un buon medico."

Ai funerali di Enrico Raschio, don Claudio Moschini, dall'altare della chiesa di San Giovanni Evangelista, traccia un profilo dell'oculista che anche una collega, Mariarosa Astori, condivide poco dopo nel suo ricordo: sì, Enrico era un bravo medico e una persona di grande disponibilità. Era attento ai pazienti forse di più di quanto lo fosse con sè stesso.

Sabato scorso, nella sua abitazione di Vignole Borbera, aveva avuto le prime avvisaglie del malore che se lo sarebbe portato via, un forte mal di stomaco e nausea. Per questo la moglie Nadia Fossati, medico di base, voleva convincerlo a recarsi al vicino ospedale di Novi, non riuscendo nell'intento. Il giorno dopo, però, le condizioni del marito erano peggiorate e i continui svenimenti lo avevano costretto a salire sull'ambulanza diretta al San Giacomo. Nel pomeriggio, però, Enrico è spirato per problemi cardiaci. Aveva 64 anni.

Enrico Raschio, in servizio all'azienda ospedaliera di Alessandria, sarebbe andato in pensione tra pochi mesi, ma aveva già anticipato l'intenzione di aiutare i colleghi come volontario. Questa disponibilità e attenzione verso il prossimo l'aveva ereditata dai genitori. Il padre Luciano, comandante partigiano, era stato vicesindaco di Alessandria nella giunta Basile e consigliere regionale del PCI negli anni Settanta. Partito nel quale la madre Valeria aveva ricoperto un ruolo importante. Il cognome Raschio, al Cristo, è pronunciato con rispetto. Adesso, soprattutto, grazie ad Enrico.

L'Ordine di Alessandria si unisce alle parole dell'autore dell'articolo Roberto Gilardengo ricordando uno stimato collega. Alla consorte Dott.ssa Nadia Fossati vanno le nostre più sentite condoglianze.

(da "Il Piccolo" venerdì 11 febbraio 2022)



È scomparso Giuseppe Gervino

Si è spento nella notte, a 100 anni, Giuseppe Gervino, già medico veterinario e tra i più stimati sindaci di Volpedo, che ha retto per tutti gli anni Novanta.

Tra le sue realizzazioni più significative sono stati l'avvio della cooperativa Volpedo frutta e dei marchi registrati ad essa associati e il progetto Pelizza 1990. Quest'ultimo portò nel 1994 all'apertura in modo continuativo del restauro studio-museo del pittore ed aprì la stagione dei Musei di Pelizza come oggi li conosciamo.

L'amministrazione comunale esprime sentite condoglianze alla famiglia.

La messa funebre si è svolta mercoledì 2 marzo alle 9.15 nella chiesa parrocchiale di Volpedo. La salma è stata tumulata nella cappella di famiglia al cimitero di Visone (AL).

L'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Alessandria e Graziella Reposi ricordano con stima la splendida figura umana e professionale del Dott. Gervino che tanto ha dato all'Ordine dei Veterinari quale Consigliere, sempre presente ed attento collaboratore. Negli anni in cui l'Ordine dei Veterinari di Alessandria era ospite dell'Ordine dei Medici la collaborazione fra i due Enti grazie a Personaggi come il Dott. Gervino, il Dott. Varese, il Dott. Ghidella, il Dott. Polenghi e il Dott. Wagner, sono stati di grande rispetto reciproco. Al caro Giuseppe ancora una volta un abbraccio affettuoso ed alla figlia Dott.ssa Daniela Gervino la nostra sentita partecipazione.

Graziella Reposi



RICORDIAMO

DOTT. RUSTICHELLI GIUSEPPE

di anni 90, Specialista in Pediatria e Puericultura, Medico di Medicina Generale in pensione, deceduto il 21 settembre 2021 ad Alessandria.

Rinnoviamo alla Famiglia in lutto le più sentite ed affettuose condoglianze.

DOTT. SANTON ENZO

di anni 90, Specialista in Odontoiatria e protesi dentaria, deceduto il 13 febbraio 2022 a Genova.

Rinnoviamo alla moglie Dott.ssa Angelina Bocca le più sentite ed affettuose condoglianze.

DOTT. ZANARDI FRANCESCO

di anni 68, Specialista in Chirurgia Generale e in Chirurgia Vascolare, deceduto il 21 febbraio 2022 ad Alessandria

Rinnoviamo alla Famiglia in lutto le più sentite ed affettuose condoglianze.

SAY YES

TO WALL STREET ENGLISH

**Iscriviti al nostro
corso WSE Online:
potrai ricevere
fino a 27 crediti ECM***

- **Metodo efficace**
- **Orari flessibili**
- **Insegnanti qualificati**
- **Esperienza multiculturale**


*in caso di iscrizione ad un corso WSE online.



**SCANSIONA IL QR
PER RICEVERE UN MESE OMAGGIO
PER PROVARE IL CORSO!**



Email: wsi.alessandria@wallstreet.it Tel: 0131/253242
Via San Giacomo della Vittoria, 64 Alessandria (AL)
www.wallstreet.it



ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI AGLI ALBI

L'Assemblea degli iscritti è convocata, ai sensi delle vigenti disposizioni, **NELLA SALA DELL'HOTEL "AL MULINO" (ALESSANDRIA - SAN MICHELE, VIA CASALE 44 - 1° PIANO)**, in prima convocazione martedì 26 aprile 2022 alle ore 07,00 ed in seconda convocazione

MARTEDÌ 26 APRILE 2022 ALLE ORE 20,30

per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1° - Relazione finanziaria del Tesoriere:

- Bilancio Consuntivo dell'esercizio finanziario 2021
- Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2022

2° - Varie.

L'Assemblea in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti (presenti o rappresentati per delega), purché non inferiore a quello dei componenti il Consiglio.

E' consentita la delega, da apporre in calce alla circolare di convocazione da consegnare al delegato. Nessun iscritto può essere investito di più di due deleghe.

IN CONSIDERAZIONE DELL'EMERGENZA COVID-2019 I PARTECIPANTI DOVRANNO OBBLIGATORIAMENTE INDOSARE MASCHERINA ED ALL'INGRESSO IGIENIZZARSI LE MANI. DOVRÀ ESSERE GARANTITO IL RISPETTO DELLA DISTANZA INTERPERSONALE TRA I PARTECIPANTI.

SI RAMMENTA CHE NON È CONSENTITA LA PARTECIPAZIONE NEL CASO DI TEMPERATURA SUPERIORE A 37,5°C E PRESENZA DI SINTOMI INFLUENZALI.

Alessandria, 6 aprile 2022

IL PRESIDENTE
Dott. Antonello Santoro



Congress & Restaurant
AL MULINO
Hotel
★★★★

Hotel Al Mulino
Via Casale, 44
15122 San Michele (AL)

CONCORSO PER L'AMMISSIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE TRIENNIO 2021/2024 APPROVAZIONE GRADUATORIA REGIONALE DI MERITO

Sul B.U.R.P. n. 10 del 10.03.2022 è stata pubblicata la D.D. n. 367 del 07.03.2022 - Concorso per l'ammissione al corso di formazione specifica di Medicina Generale triennio 2021/2024 - Approvazione graduatoria regionale di merito.

Avverso tale determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

Sul sito dell'Ordine (www.ordinemedici.al.it) è possibile scaricare la Determina Dirigenziale e la Graduatoria Nominativa.

Torino, 10 marzo 2022

INSERIMENTO DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE ALBO UNICO NAZIONALE

Al fine di rendere ancora più trasparente e completa nell'Albo unico nazionale la scheda anagrafica di un professionista, e nel rispetto del Codice di deontologia medica che all'Art. 64 *“Rapporti con l'Ordine professionale”* dispone che: *“Il medico comunica all'Ordine tutti gli elementi costitutivi dell'anagrafica, compresi le specializzazioni e i titoli conseguiti, per la compilazione e la tenuta degli Albi, degli elenchi e dei registri e per l'attività di verificaprevista dall'ordinamento”*, invitiamo gli iscritti a comunicare le specializzazioni acquisite.

La Federazione Nazionale riceve quotidianamente un elevato numero di richieste da parte sia dell'Autorità giudiziaria, che di semplici cittadini, di conoscere eventuali specializzazioni, acquisite da un professionista, che non compaiono sull'Albo Unico Nazionale nel suo profilo anagrafico.



CHIUSURA UFFICI

Si ricorda che gli uffici dell'Ordine
RIMARRANNO CHIUSI
il giorno di venerdì 15 APRILE
in occasione delle festività pasquali

CALENDARIO Appuntamenti Culturali

01.04.2022 13,45 - 18,45
02.04.2022 08,30 - 16,15
(1) Università del Piemonte Orientale DISIT - Alessandria (Viale Teresa Michel 11)

CARDIOALESSANDRIA V Edizione

Sono stati richiesti i crediti ECM

02.04.2022 09,00 - 12,00
(2) Museo dei Campionissimi - Novi Ligure (AL)
LA PANDEMIA DIMENTICATA
Conseguenze del Covid sulla prevenzione oncologica

(1) Congresso organizzato dal Dipartimento Cardio-Toracico e Vascolare - SC di Cardiologia dell'Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria con il patrocinio dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Alessandria, della Regione Piemonte, della Città di Alessandria

(2) Convegno organizzato da LILT Alessandria ODV con il patrocinio dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Alessandria, dell'ASL AL, dell'Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria e del Comune di Novi Ligure

Si pregano gli interessati di segnalare con tempestività le date di ogni incontro.

ALBI PROFESSIONALI

MEDICI CHIRURGHI
Iscritti al 28.02.2022
N. 2018

Duplici iscritti: N. 178

ODONTOIATRI
Iscritti al 28.02.2022
N. 389

UNITI PER ESSERE NUMERI UNO

AGENZIA GENERALE DI ALESSANDRIA

VIA FAÀ DI BRUNO 33-35 ALESSANDRIA
tel. 0131 25 04 20 - 0131 25 20 20

☎ 335 53 88 411 SOLO MESSAGGI
e-mail: 39402@unipolsai.it
f UniOne srl - Assicurazioni

Alessandria
Murisengo
Ovada
Valenza



UNIONE S.r.l.
di Giordano, Taverna e Sorisio



LA NOSTRA TRADIZIONE
DI **SERIETÀ ED ESPERIENZA**
... assicuramente per voi

*Particolari agevolazioni
agli iscritti
all'Ordine dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri
della provincia di Alessandria
e ai loro familiari*

- INFORTUNI
- R. C. AUTO, FURTO,
INCENDIO, KASKO
- ABITAZIONE, FAMIGLIA,
ANIMALI DOMESTICI
- PREVIDENZA INTEGRATIVA
- RESPONSABILITÀ CIVILE
PROFESSIONALE
- NOLEGGIO A LUNGO TERMINE
- SERVIZI UTILITY: ENERGIA E GAS

UnipolSai
ASSICURAZIONI